Codice A1507A

D.D. 25 gennaio 2019, n. 70

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" Presa d'atto della convenzione tra la Citta' di Torino e l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Rettifica allegati A e B della determinazione dirigenziale n. 1563/A1507A del 19 dicembre 2018 e modifica atti di liquidazione.

Premesso che:

l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine l'articolo 10 della medesima legge istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), mentre il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

con circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative ed attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi (paragrafo 4) mentre per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989;

il Fondo speciale ex articolo 10 della 1. 13/1989 è stato alimentato da risorse stanziate dallo Stato per i primi anni, poi è intervenuta una graduale riduzione degli stanziamenti l'ultimo dei quali risale al 2004;

a partire dal 2005, le domande per il superamento delle barriere architettoniche in Piemonte sono state integralmente finanziate con fondi del bilancio regionale. Il cofinanziamento regionale del Fondo nel periodo 1991-2011 è stato pari ad oltre 33 milioni di euro, ma le risorse reperite non sono state sufficienti a coprire il fabbisogno che si è sempre rivelato consistente e costante nel tempo;

la Giunta regionale con deliberazione n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, ha pertanto ritenuto opportuno ridefinire alcuni criteri per l'assegnazione dei contributi regionali e la formulazione della graduatoria regionale;

l'ultima graduatoria approvata dalla Regione (DD n. 117 del 9 marzo 2012, come modificata dalle successive determinazioni dirigenziali n. 438 del 18/09/2013, n. 441del 23/07/2014, n. 1018 del 15/12/2015 e n. 1077 del 29/12/2015) comprende le domande presentate dai cittadini nel 2011 e tiene conto anche delle istanze presentate negli anni precedenti non ancora finanziate;

la Giunta regionale con deliberazione n. 25-6131 del 15 dicembre 2017 ha stabilito i criteri per il riparto delle risorse regionali stanziate per l'anno 2017, da destinare allo scorrimento delle domande inserite nell'ultima graduatoria approvata con DD 117/2012, adottando un criterio di riparto, delle risorse disponibili, proporzionale tra i Comuni che presentano un fabbisogno per gli invalidi totali

pari almeno al limite massimo di contributo individuale concedibile previsto dalla DGR n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, pari a euro 8.147,00;

con determinazione dirigenziale n. 1353/A1507A del 27 dicembre 2017 sono state ripartite risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche per un ammontare complessivo di euro 1.826.889,97, di cui euro 1.500.000,00 relativi all'annualità 2017, ed euro 326.889,97 derivanti dalla restituzione alla Regione di risorse erogate ai Comuni.

Preso atto che:

il residuo del fabbisogno inevaso per gli invalidi totali fino al 2011 di cui alla DD 117/2012, a seguito dell'erogazione delle risorse regionali di cui alla DD 1353/A1507A su citata, ammonta a complessivi euro 2.859.429,02 (dato dalla differenza tra il fabbisogno complessivo degli invalidi totali euro 4.686.318,95 e quanto erogato ai Comuni);

con DPCM 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226, sono stati destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche 180 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociale e il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state ripartite tra le Regioni le risorse di cui al DPCM 21 luglio 2017; le risorse ripartite a favore della Regione Piemonte ammontano a euro 25.723.719,99 per le annualità 2017-2020;

con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5893 del 7 giugno 2018 è stato trasferito alla Regione Piemonte, con provvisori di incasso nn. 16960 e 16961 del 21 giugno 2018, l'importo complessivo di euro 11.432.764,44 di cui euro 2.858.191,11 in conto residui esercizio 2017 ed euro 8.574.573,33 in conto competenza esercizio 2018, così come previsto dal decreto interministeriale n. 67/2018;

con D.G.R. n. 5-7990 del 7 dicembre 2018 sono stati iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, anni 2018 e anni 2019, i fondi provenienti dallo Stato, derivanti dal riparto 2018 del Fondo nazionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

a tali importi vanno aggiunte le risorse pari euro 1.165.000,00 allocate sul capitolo 236224 del bilancio regionale 2018-2020 – anno 2018, iscritte e assegnate con D.G.R. n. 6-7991 del 7 dicembre 2018 e relative a fondi vincolati ad avanzo, derivanti da legge e da trasferimenti;

con deliberazione n. 26-8011 del 7 dicembre 2018 la Giunta regionale ha definito i criteri di destinazione dei fondi disponibili, i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, i termini e le modalità di presentazione del fabbisogno comunale, le modalità attuative e quelle di rendicontazione dei contributi erogati dai Comuni ai richiedenti;

con determinazione n.1563/A1507A del 19 dicembre 2018 si è provveduto a quantificare il fabbisogno comunicato dai Comuni e ad aggregarlo al livello regionale ripartendo, impegnando e liquidando ai Comuni le risorse statali e regionali disponibili colte a soddisfare il fabbisogno pregresso fino al 2011 e l'ulteriore fabbisogno dal 2012 al 2017;

tra i Comuni beneficiari dei contributi in argomento è presente il Comune di Torino con un fabbisogno residuo 2011 pari a euro 478.136,07 e inserito nell'allegato A della determinazione n.

1563/2018 e un fabbisogno complessivo 2012-2017 pari a euro 1.864.035,82 e inserito nell'allegato B) della medesima determinazione.

Considerato che con atti contabili nn. 15342 e 15463/A1507A del 2018 sono state liquidate le somme di euro 478.136,07 ed euro 1.864.035,82 al Comune di Torino con impegno n. 2018/9716 sul capitolo di spesa 217752.

Dato atto che in data 4 marzo 2010 la Città di Torino ha stipulato una convenzione con l''Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino oggi ATC del Piemonte Centrale, per l'evasione delle domande presentate dai cittadini invalidi per l'accesso al finanziamento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche in stabili privati.

Considerato che la Città di Torino e l'ATC del Piemonte Centrale con rispettive note prot. n. 1239 del 23 gennaio 2019 e prot. n. 1775 del 16 gennaio 2019, hanno confermato di volersi avvalere della convenzione stipulata il 4 marzo 2010, e previsto che i contributi assegnati al Città di Torino in merito al fabbisogno richiesto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, vengano erogati, in base alla convenzione tutt'ora ritenuta vigente, direttamente all'ATC del Piemonte Centrale.

Ritenuto di dover prendere atto della convenzione sottoscritta dalla Città di Torino e l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, oggi ATC del Piemonte Centrale, in data 4 marzo 2010 per l'evasione delle domande presentate dai cittadini invalidi per l'accesso al finanziamento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche in stabili privati.

Ritenuto, altresì, di prendere atto delle due note con le quali i due soggetti esprimono la volontà di continuare ad avvalersi della convenzione in essere con l'erogazione dei contributi statali e regionali previsti direttamente all'ATC del Piemonte Centrale, note prot. n. 1239 del 23 gennaio 2019 e prot. n. 1775 del 16 gennaio 2019, rispettivamente della Città di Torino e dell'ATC del Piemonte Centrale.

Valutato opportuno, infine, rettificare gli allegati A e B della determinazione dirigenziale 1563/A1507A del 19 dicembre 2018, sostituendo il beneficiario Comune di Torino con il beneficiario ATC del Piemonte Centrale e modificando le liquidazioni n. 2018/15342 e n. 15463 a favore dell'ATC del Piemonte Centrale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

- vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e la relativa circolare esplicativa n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989,
- visto il decreto ministeriale 14 giungo 1989, n. 236;
- visto il Decreto Interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, "Riparto del fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Determina

- 1 di prendere atto della convenzione, stipulata in data 4 marzo 2010, tra la Città di Torino e l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, oggi ATC del Piemonte Centrale, per l'evasione delle domande presentate dai cittadini invalidi per l'accesso al finanziamento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche in stabili privati;
- 2 di prendere atto delle note della Città di Torino e l'ATC del Piemonte Centrale, rispettivamente prot. n. 1239 del 23 gennaio 2019 e prot. n. 1775 del 16 gennaio 2019.n. del xx, con le quali i due soggetti in argomento hanno confermato di continuare ad avvalersi della convenzione stipulata il 4 marzo 2010, prevedendo altresì che i contributi assegnati alla Città di Torino in merito al fabbisogno relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche, vengano erogati, in base alla convenzione tutt'ora ritenuta vigente, direttamente all'ATC del Piemonte Centrale;
- 3 di rettificare gli allegati A e B della determinazione dirigenziale 1563/A1507A del 19 dicembre 2018, sostituendo il beneficiario Comune di Torino con il beneficiario ATC del Piemonte Centrale e modificando le liquidazioni n. 2018/15342 e n. 15463 a favore dell'ATC del Piemonte Centrale.

La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore dott. Gianfranco Bordone

Visto il Vicedirettore dott. Livio Tesio

ll funzionario estensore d.ssa Stefania Roma